

Al MINISTERO dell'AMBIENTE e  
della SICUREZZA ENERGETICA  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V - procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e, pc,

al COMUNE di LECCE  
SETTORE PIANIFICAZIONE e SVILUPPO del TERRITORIO  
[protocollo@pec.comune.lecce.it](mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it)

Al CONSORZIO ASI di LECCE  
[consorzio.asilecce@legalmail.it](mailto:consorzio.asilecce@legalmail.it)

**Oggetto:** [ID: 11256] osservazioni al parere prot. n. 97967 del 29.5.2024 del Comune di Lecce: <<procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del DLgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "61\_Lecce" della potenza di 30,44 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lecce (LE). Proponente: SY03 Srl>>.

Oggetto di osservazioni in questa sede è il parere che il Comune di Lecce ha espresso in senso contrario alla realizzazione del progetto del quale ha messo in evidenza l'incidenza sull'area tipizzata dal PRG E4 - a parco agricolo produttivo e inclusa dal PPTR vigente negli UCP - prati e pascoli naturali.

1. In particolare, nel parere del Comune di Lecce, che qui si contesta, viene evidenziata l'incidenza dell'area a destinazione "**E4 – zone a parco agricolo**" che in realtà si attesta all'11% del totale dell'area di progetto. E comunque, l'intera area di progetto ricade all'interno del cd. "Agglomerato Lecce 2" previsto dal vigente strumento urbanistico (Piano Regolatore Generale) del Comune di Lecce.

Di tale circostanza è dato ampio riscontro e risalto in tutta la documentazione progettuale a disposizione del Comune, nei Certificati di Destinazione Urbanistica (**Allegato 1**) rilasciati dallo stesso ed infine nello strumento urbanistico (**Allegato 2**) pienamente vigente, sia alla data di presentazione del progetto, sia alla data di redazione del parere che ci occupa, sia alla data odierna.

Sorprende, dunque, l'enfasi riservata dal Comune alla qualificazione agricola di una porzione marginale (**11% del totale!**) dell'area di intervento, comunque ricadente in un comparto industriale (da P.R.G. vigente), e l'uso strumentale che ne fa nei passaggi successivi.

La strumentalità richiamata emerge in tutta la sua chiarezza nei "considerata" 2, 3 e 4 che si concentrano su tale dato, usato quale presupposto fuorviante per il lettore per giungere a conclusioni errate, citando:

- L'art. 5 del D.L. 63/2024, che "prevede il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate "agricole" dai piani urbanistici vigenti, ad esclusione di progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità Energetica oppure misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".
- Il D.M. 10/09/2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"..."(che) testualmente puntualizza: nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto

paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.

- Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - P.P.T.R. che evidenzia la presenza di Ulteriori Contesti Paesaggistici – U.C.P. “Prati e Pascoli”, incompatibili, a detta del Comune di Lecce, con l’installazione di impianti fotovoltaici.

E valga il vero.

**a.** Con riferimento all’art. 5 del Decreto, si rinvia al testo integrale, dove è possibile leggere, al comma 2, che le procedure abilitative, autorizzative o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Ebbene, il progetto cui è riferito il parere del Comune di Lecce, è reso nell’ambito di una procedura ambientale avviata senza ombra di dubbio prima dell’entrata in vigore del DL 63/2024.

Inoltre, anche la procedura autorizzativa pertinente (Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003) è stata regolarmente ed inequivocabilmente avviata prima dell’entrata in vigore del DL 63/2024 e, in particolare, come evincibile dalla documentazione allegata (**Allegato 3**), in data 29/03/2024.

**b.** Con riferimento all’uso del suolo, preliminarmente, è necessario soffermarsi su una premessa: il Comune di Lecce ha adottato una variante allo strumento urbanistico, a tutt’oggi vigente, con la quale, in riferimento all’area complessivamente estesa oltre 2.000.000 di metri quadrati, in piccola parte interessata dal progetto in esame, ha previsto la possibilità di insediamento di attività industriali (**Delibera di C.C. n. 24 del 16 aprile 2013: Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI di Lecce Variante al 2° agglomerato Lecce**).

Dunque l’area interessata è inequivocabilmente area a destinazione industriale, vocata ad ospitare, tra gli altri, anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui senz’altro gli impianti fotovoltaici.

Risulta di difficile comprensione, dunque, il riferimento alla vocazione agricola del terreno in questione, anche alla luce di quanto riportato nell’elaborato di progetto “**B.15-Rel agronomica naturalistica**”, facente parte dello Studio di Impatto Ambientale depositato al MASE, nel quale è possibile leggere:

### **3.3 Analisi dell’uso del suolo oggi**

Il terreno individuato per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico ha subito, sulle sole porzioni interessate dalla presenza di piante di olivo da olio, una variazione culturale a seguito dell’emergenza fitosanitaria causata dal batterio della Xylella.

Nell’agosto 2013 a Taviano (Lecce) vengono segnalate piante di olivo con disseccamenti fogliari. Saponari via PCR e sequenziamenti conferma la presenza di Xylella su 10 olivi, e su mandorli e oleandri. Il 13 ottobre 2013 Saponari, Martelli, Boscia e Nigro segnalano il caso al Servizio fitosanitario regionale, che lo trasmette a quello nazionale e a Bruxelles.

Da quel 2013 l’agroecosistema salentino ha subito una lenta e inesorabile alterazione con la presenza di milioni di piante di olivo ultrasecolari morte a causa del suddetto batterio.

Di seguito si riportano gli usi del suolo attuali ricavati dal sopralluogo eseguito con l’aggiunta delle ortofoto targate Google e datate Maggio 2023.

E ancora:

### **3.3.1 Uso del suolo dei terreni individuati per l’impianto 61 LECCE a Maggio 2023**

L’uso del suolo per il terreno individuato per l’impianto fotovoltaico 61 LECCE risulta essere cambiato rispetto all’ultimo rilevamento. Infatti, la porzione investita a oliveto individuata dal programma Corine Land Cover per il periodo 1990- 2018 si è ridotta notevolmente attraverso il cambio culturale in favore del seminativo. Ad oggi, solo alcuni esemplari di olivo, che presentano evidenti sintomi ascrivibili a Xylella, persistono nella parte a Sud-Est del terreno dell’impianto.

Si precisa, come detto, che le piante di olivo presenti, per la problematica fitopatologica su descritta, non possono considerarsi produttivi.



Figura 8: Ortofoto 2023 – 61\_LECCE

**In sostanza, il progetto è localizzato in un'area industriale, e, come visto, industriale per precisa scelta del Comune di Lecce, su terreni attualmente non coltivati o certamente non interessati in concreto da colture di pregio, in area interessata in maniera massiccia dall'infezione da "Xylella fastidiosa", responsabile del disseccamento rapido degli alberi di olivo ed altre specie.**

Peraltro, ferma restando l'erroneità di quanto affermato dal Comune di Lecce in ordine alla vocazione agricola dell'area di impianto (che, si ripete, non è coltivata o, comunque, interessata da colture di pregio), non può sottacersi che, dal punto di vista prettamente urbanistico, la contrarietà alla strumentazione vigente non può costituire in alcun modo ostacolo all'assentibilità e realizzabilità del progetto atteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003, l'AU che sarà rilasciata sul medesimo progetto costituirà "ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

c. Con riferimento alla presenza dell'U.C.P. "Prati e Pascoli" del P.P.T.R., si segnala che proprio l'art. 66 delle NTA del P.P.T.R. citato dal Comune, recita:

Art. 66, Comma 5: "**Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale**".

La previsione è stata richiamata dalla Regione Puglia a fondamento dei dinieghi opposti per carenza di interesse a talune richieste di rettifica degli elaborati del PPTR nella parte recante su un'area industriale la graficizzazione di un UCP "prati e pascoli" (si allega alla presente un diniego "tipo" – Allegato 4).

Ma, come visto, l'area interessata dal progetto ricade in un comparto destinato agli insediamenti industriali e perciò non soggetta alle previsioni di salvaguardia e utilizzazione invocate dal Comune in uno con le linee guida 4.4.1 ivi richiamate [che, comunque, non hanno efficacia vincolante e, pertanto, non possono costituire in alcun modo ostacolo all'assentibilità e realizzabilità del progetto (CdS IV nn. 2243/2022 e 5122/2017)].

Peraltro, proprio lo stesso elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile riporta "Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse

aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili (APPEA vedi linee guida). La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive".

2. Fermo restando tutto quanto significato innanzi, con riferimento al procedimento di cui in oggetto, si significa anche quanto segue.

Il progetto in valutazione è di proprietà della società SY03 S.r.l. sulle cui quote sociali (la totalità), Edison S.p.A. detiene un'opzione di acquisto.

La stessa Edison detiene il 50% della società di scopo titolare del progetto strategico per la produzione e il trasporto di idrogeno verde, noto col nome di "Puglia Green Hydrogen Valley", che produrrà, una volta entrato a regime, circa 250 milioni di Nmc di idrogeno, per mezzo di elettrolizzatori per una potenza di 160 MW, alimentati da circa 60 MWp di potenza fotovoltaica generata da impianti direttamente collegati e da ulteriori circa 600 MWp di potenza fotovoltaica generata da impianti addizionali dedicati. Tutta la produzione di idrogeno verde sarà destinata alla decarbonizzazione dell'area di Brindisi e di Taranto (centrale di Cerano, Petrolchimico, Raffineria ENI ed ex acciaierie ILVA).

L'impianto della SY03 S.r.l. figura nell'elenco degli impianti "addizionali dedicati" contenuti nel "Masterplan" relativo alla suddetta iniziativa, la cui produzione elettrica è destinata ad alimentare gli elettrolizzatori oggetto della stessa.

Orbene, tale circostanza rende l'impianto fotovoltaico in valutazione, già di per sé qualificato quale opera di "pubblica utilità" e "indifferibile ed urgente" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e del regolamento U.E. n. 2577/2022, ulteriormente importante al fine del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che vede la Regione Puglia direttamente coinvolta, come testimoniano i diversi provvedimenti legislativi promulgati dagli Organi di governo della Regione Puglia. In tale prospettiva rilevano particolarmente la Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34, la "Proposta di Piano per Taranto. Riconversione Stabilimento ILVA di Taranto" e, da ultimo, la D.G.R. Nr. 997 del 17/07/2023 "**Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia**".

3. Fermo restando tutto quanto significato innanzi, in aggiunta, la Società deducente sin d'ora dichiara la piena disponibilità alla corresponsione in favore del Comune di Lecce delle misure compensative previste dal Dm 10.9.2010 e, a tal fine, ad un incontro con il medesimo Comune finalizzato a concordare tali misure.

Con osservanza.

SY03 S.r.l.

---